



1500139888000



Comune di Salerno

N° 10/2015

Salerno li 18/09/2015

II SINDACO

Premesso che è pervenuta la nota informativa del Dipartimento Provinciale di Salerno dell'A.R.P.A.C., acquisita al Settore Ambiente al Prot. llo n° A 135429 in data 16.09.2015, relativo all' esito delle analisi effettuate il 14.09.2015, relativo al tratto di costa identificati come Spiaggia S. Teresa e che l'area è classificata come "acqua di mare non adibita alla balneazione e permanentemente vietata";

considerato che lo stesso tratto di costa potrebbe facilmente, per la sua ubicazione, comunque essere utilizzato da bagnanti;

Visto che dai risultati sopraddetti, effettuati ai sensi dell' art. 4 del Decreto attuativo 30.3.2010 D.lgs. 116/08, il giudizio è sfavorevole dal punto di vista dei parametri microbiologici;

pertanto la BALNEAZIONE È DA VIETARSI, anche per motivi igienico-sanitari per l'alterazione dei predetti parametri:

Ritenuto di dover procedere in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo l'adozione di apposito Provvedimento Informativo teso alla salvaguardia della salute pubblica;

Visto il D. 30 marzo 2010 art. 2;

Visto il D. lgs. 116/08;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Il divieto di balneazione nel tratto di costa del litorale cittadino come da coordinate geografiche qui appresso indicate:

acque di mare non adibite alla Balneazione e Permanentemente Vietate	COORDINATE INIZIO		COORDINATE FINE		COORDINATE STAZIONE DI PRELIEVO		CLASSIFICAZIONE (D.Lgs116/08)	Art.7 dpr 470/82 Richiamato dal DM 30.03.2010	Lunghezza acqua di balneazione (Metri)
	Lat INIZIO	Long INIZIO	Lat FINE	Long FINE	Lat.	Long.			
Spiaggia S. Teresa	40,67054	14,7366	40,67328	14,77137	40,4003	14,4541	-----	-----	3250

anche per motivi igienico-sanitari;

INVIA

La presente Ordinanza, al Direttore del Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno, al Direttore Generale A.S.L. SA/2, all'Amministratore Provinciale di Salerno, alla Prefettura di Salerno, per quanto di competenza, nonché per informazione al pubblico, affiggendola in apposita bacheca;

DISPONE

Affinché il Direttore del Settore Viabilità, Impianti e Manutenzione, così come previsto dal D.P.R. 470/82 art. 5 let.d. e dal D.Lgs. 116/08, art. 5 comma 1 lett.d, provveda ad affiggere ulteriore cartello di divieto di balneazione lungo il tratto di costa come sopra specificato indicando che il divieto è stato emesso per il superamento dei livelli batteriologici (escherichia coli ed enterococchi intestinali);

MANDA

Al Comando Carabinieri, alla Questura, alle Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto, al Comando di Polizia Municipale per l'integrale rispetto ed osservanza, nonché di informazione al pubblico, affiggendola in apposita bacheca.

Il Dirigente del Settore
Ambiente e Protezione Civile

ing. Luca Caselli



Il Sindaco f.f.

Dr. arch. Vincenzo Napoli